



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE E SERVIZIO DI ASSISTENZA DEI MICROSCOPI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE E TRASLAZIONALE - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA, PER IL PERIODO DI QUATTRO ANNI DALLA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO

CIG:

Numero Gara SINTEL:

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto è la manutenzione e servizio di assistenza dei microscopi:

1. Confocale motorizzato LSM 900 / Axio Observer 7 serie N. 2651001036
2. Axio Observer 7 serie N. 3869002848
3. Axio Imager.A2 serie N. 3527002549
4. Axio Vert.A1 RL serie N. 3846001507
5. Axio Observer Z1 serie N. 3834004491
6. Axio Zoom.V16 + Apotome serie N. 3932000863
7. Axio Zoom.V16 serie N. 3957002618
8. Axio Examiner.D1 serie N. 3343000525
9. Lightsheet Z.1 serie N. 2584000111
10. LSM 880 / Axio Examiner.Z1 serie N. 2811000407
11. Axio Observer 7 + Apotome serie N. 3869010423
12. Axioplan 2 Imaging serie N. 511477

secondo le specifiche e i requisiti minimi indicati nel presente capitolato che disciplina le modalità con le quali le attività dovranno essere realizzate dall'operatore economico aggiudicatario.

Tutti i punti del presente capitolato saranno recepiti integralmente nel contratto che sarà stipulato con l'operatore economico aggiudicatario.

ART. 2 TEMPI E MODALITÀ DI INTERVENTO

Il contratto dovrà prevedere :

N. 1 visita di manutenzione preventiva per anno per strumento ad eccezione dei seguenti strumenti per cui sono previste N. 2 visite di manutenzione: LSM 900 / Axio Observer 7 (s/n 2651001036), LSM 880 / Axio Examiner.Z1 (s/n 2811000407) e Axio Observer 7 (s/n 3869010423).

In particolare:

- 1) Interventi preventivi e correttivi: Smontaggio pulizia ottica completa, con centrature e calibrazioni di tutti i metodi di contrasto.
- 2) Controllo potenza Laser con regolazioni ed eventuali certificazioni.
- 3) Ripristino funzionamento completo dopo eventuali guasti segnalati su tutta la strumentazione indicata. Eventuali ricambi necessari saranno preventivati con sconti adeguati.
- 4) Rimangono inclusi tutti gli aggiustamenti software necessari per il corretto funzionamento della strumentazione.

- 5) Possibilità di connessione da remoto per soluzione problematiche o per diagnosi precise del problema
- 6) Tempistica di intervento massimo entro le 48 ore lavorative
- 7) Riqualificazione degli strumenti durante la visita di manutenzione preventiva.
- 8) Supporto telefonico prioritario con risposta immediata e mirata.
- 9) Servizi a valore aggiunto quali scontistica da dichiarare in sede di gara su altri componenti, accessori e materiali di consumo.
- 10) L'appaltatore dovrà rilasciare al RUP oppure al Referente dell'apparecchiatura per ogni manutenzione effettuata un rapporto tecnico.
- 11) Sono compresi gli ONERI PER LA SICUREZZA mentre sono esclusi dalla i materiali di consumo, per garantire il regolare funzionamento dell' apparecchiatura.

La manutenzione ordinaria comprende il lavoro necessario a prevenire per quanto possibile difetti e guasti che si potrebbero verificare a seguito di un normale uso dello strumentazione.

La manutenzione ordinaria sarà comprensiva di manodopera e trasferta.

Gli interventi programmati di manutenzione ordinaria dovranno essere programmati tra l'operatore economico e il Referente delle apparecchiature del DMMT.

Il contratto annuo comprende inoltre un servizio di assistenza con interventi in remoto.

Durante l'intervento di manutenzione il tecnico valuterà direttamente con il Responsabile dello strumento l'eventuale necessità di sostituzione dei pezzi.

ART. 3 ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'operatore economico si obbliga:

- a) all'osservanza piena ed incondizionata delle norme che disciplinano il presente appalto;
- b) a garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati, pena la risoluzione del rapporto contrattuale;
- c) ad avvalersi, nell'esecuzione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere ai locali dell'Università nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere dell'operatore economico verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure;
- d) alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali derivanti da legge e da contratto collettivo (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie), nonché al pagamento dei contributi a carico dei datori di lavoro;
- e) ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro applicate ai propri dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e

nella località in cui si svolgono la fornitura ed installazione e, se trattasi di impresa artigiana, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui saranno eseguiti la fornitura ed installazione;

f) ad applicare il contratto e gli accordi predetti, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci;

g) a rispettare le disposizioni di cui ai precedenti punti anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensioni dell'operatore economico stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione per le imprese artigiane.

L'Università non assume alcuna responsabilità nel caso che l'operatore economico aggiudicatario fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri detengano la privativa.

L'operatore economico aggiudicatario assumerà l'obbligo di tenere indenne l'Università da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché tutti i costi, le spese o responsabilità da essi relativi (compresi gli onorari degli avvocati) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra parte di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza.

ART. 4 PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta esecuzione dell'appalto, l'Università si riserva di applicare una penale pari all'uno per mille (1‰) del valore contrattuale per ogni giorno naturale, successivo e consecutivo per il mancato rispetto del termine per la manutenzione.

Al raggiungimento di una somma pari al 10% dell'importo contrattuale l'Università si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 5 PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati su presentazione di regolare fattura elettronica, ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013. Le fatture elettroniche devono essere emesse e trasmesse in conformità alla normativa vigente. L'operatore economico è tenuto ad inviare i documenti attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'importo totale sarà comunque suddiviso e fatturato annualmente. Non saranno riconosciuti costi aggiuntivi per trasferta del personale, rimborsi chilometrici, ore viaggio ect.. Tali costi devo essere calcolati nell'offerta dell'Operatore.

ART. 6 REFERENTE DEL FORNITORE

Per la regolare esecuzione l'Operatore Economico, prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività di manutenzione, deve nominare un Referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attività connesse alla manutenzione.

Il Referente deve essere in possesso dei seguenti requisiti.

- 1 conoscenza a livello almeno scolastico della lingua italiana, parlata e scritta;
- 2 adeguata preparazione e formazione professionale, anche in relazione alle competenze informatiche necessarie per l'esecuzione del servizio;
buone capacità relazionali e comunicative;
3. possesso dei poteri necessari per l'esecuzione della fornitura e dei servizi accessori;
4. reperibilità almeno dalle h. 9,00 alle ore 17,00 (GMT + 1h) dei giorni lavorativi.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto si rivolgerà direttamente a tale Referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l'esecuzione del contratto.

Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge al fornitore.

Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato dichiarato e sottoscritto in nome e per conto del fornitore. In caso di impedimento o assenza del Referente, l'Operatore Economico dovrà darne tempestiva notizia al Direttore dell'esecuzione del contratto, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

L'Università si riserva di esigere la sostituzione del Referente o del sostituto. Tale sostituzione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta, senza che l'Operatore Economico possa sollevare obiezioni, in caso di non adeguatezza del medesimo alle esigenze della fornitura.

ART. 7 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Si prevede espressamente che l'affidamento si risolva di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione da parte dell'operatore economico della comunicazione con la quale l'Università dichiara che intende valersi della presente clausola:

- a) tre gravi violazioni da parte dell'operatore economico degli obblighi contrattuali, non adempiuti neanche a seguito di diffida formale di parte;
- b) arbitrario interruzione della manutenzione;
- c) atti che costituiscono gravi violazioni di legge e/o regolamenti;

- d) dichiarazione di fallimento dell'operatore economico;
- e) cessione del contratto o violazione delle norme relative al subappalto;
- f) tre contestazioni relative alla qualità della fornitura ed installazione.

L'Università si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c. ogniqualvolta nei confronti dell'operatore economico o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p. 353 c.p., 353bis c.p.

ART. 8 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

L'operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 s.m.i.

L'operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione all'Università ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'operatore economico si obbliga a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti interessati all'esecuzione del servizio una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 s.m.i. L'Università verifica la presenza di tale clausola nei suddetti contratti che, in difetto, sono nulli ai sensi del comma 9 del medesimo articolo. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice pronuncia di risoluzione, qualora le transazioni finanziarie inerenti l'esecuzione non siano state disposte mediante bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 9 REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023, come modificato dal D.lgs. 209/2024, è riconosciuta la revisione dei prezzi qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, decorsi almeno 365 giorni dall'inizio dell'esecuzione del contratto.

La revisione opera nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni ancora da eseguire.

La revisione è disposta automaticamente dall'amministrazione, previa istruttoria, nei limiti indicati, decorsi almeno 365 giorni dall'inizio dell'esecuzione del contratto. La revisione è applicata una sola volta per ciascuna annualità. Nell'ipotesi di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3,4,5 dell'Allegato I.3 al codice, il valore di riferimento per il calcolo della

variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

La revisione in aumento è disposta anche su istanza motivata dell'Appaltatore. In tal caso è onere dell'appaltatore, a pena di decadenza, inoltrare entro 15 giorni dal verificarsi delle circostanze di cui all'art. 60 comma 2 del Codice una dettagliata relazione corredata da tutti i documenti necessari. In particolare, l'istanza di revisione deve indicare in termini percentuali, la variazione richiesta, dare evidenza dei fattori produttivi interessati dagli incrementi di costo con relativa quantificazione ed essere corredata da documentazione idonea a dimostrare gli aumenti sopravvenuti. La revisione dei prezzi avrà efficacia, previa adozione del provvedimento da parte stazione appaltante, a decorrere dalla data di formale presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente corredata di tutta la documentazione necessaria alla valutazione, e in nessun caso potrà avere effetto sulle prestazioni eseguite prima di tale data.

L'eventuale revisione in diminuzione, nei limiti indicati, è disposta dall'amministrazione previa relazione del Direttore dell'esecuzione del contratto che dovrà darne tempestiva comunicazione al RUP che curerà la relativa istruttoria. L'avvio di tale procedimento è comunicato all'appaltatore.

Le modalità di attuazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 60 del D.lgs. 36/2023 sono disciplinate dall'Allegato II.2-Bis del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art 11 dell'Allegato II.2-Bis questa Amministrazione ha indicato, sulla base dell'attività oggetto dell'appalto, la relativa descrizione secondo il sistema unico europeo di classificazione (CPV): nello specifico l'attività affine 33190000-8 (Dispositivi e prodotti medici vari). Rientrando tale codice CPV nell'elenco della Tabella D.1 di cui al suddetto Allegato, è individuato l'indice indicato nella medesima Tabella, ossia indice PP1 prezzi alla produzione dell'industria – indice istat -325 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

Peso attribuito 100%

Tale indice è pubblicato, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili l'Operatore economico aggiudicatario potrà richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 del codice civile. La risoluzione non può essere richiesta se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto così come definita dalle norme civilistiche in materia. L'Operatore economico qualora richieda la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta deve dimostrare tale situazione alla stazione appaltante con dati inconfutabili.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di accettare la richiesta di risoluzione del contratto o di offrire modifiche eque alle condizioni del contratto.

ART. 10 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Università può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'operatore economico non può far valere il diritto alla risoluzione. Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice: l'Università si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale a seguito di rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione con un nuovo contraente che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e sia in possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto.

ART.11 SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119, comma 2, del codice, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione dei prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2 bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2, del codice.

ART. 12 FORO COMPETENTE

Per ogni effetto del contratto, si riconosce per ogni controversia la competenza del Foro di Brescia. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali, comuni e particolari, eventualmente raccolti saranno trattati dalle parti in modo lecito,

corretto e trasparente in conformità al D.lgs. 196/2003 - cd. Codice privacy e s.m. e al Regolamento UE 679/2016 - cd. GDPR.

ART. 14 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 62/2013, l'operatore economico aggiudicatario si impegna a rispettare e a divulgare all'interno della propria organizzazione il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui all'articolo 54 del D.lgs. 165/2001 durante l'espletamento delle attività previste dal presente contratto, nonché il codice di Comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Brescia.

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l'inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 15 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione del presente appalto sono regolati dalle seguenti norme:

- norme comunitarie e nazionali in materia di appalti, in particolare dal D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Università degli Studi di Brescia;
- norme contenute nel bando di gara, nel disciplinare nonché in tutta la documentazione di gara;
- condizioni generali e particolari della fornitura riportate nel presente capitolato prestazionale e nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia, attualmente in vigore nella UE e in Italia o che siano emanati durante l'esecuzione dell'appalto, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel presente capitolato.

ART. 16 SICUREZZA SUL LAVORO

L'Operatore Economico dovrà redigere un piano di sicurezza, ai sensi del D. Lgs 81/08 e s.m.i. (legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro), relativo alle apparecchiature oggetto dell'appalto.

In particolare l'Operatore Economico dovrà redigere oltre la mappa dettagliata dei rischi esistenti il piano degli interventi programmati per la messa a norma (adeguamenti strutturali, impiantistici, segnaletica, previsione di informazione e formazione aggiuntiva, cartelle dettanti norme di comportamento anche in caso di emergenza), l'elaborazione di una informativa completa e dettagliata relativa ai rischi residui attinenti all'ambiente di lavoro nell'ambito del quale il personale tecnico e di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro ed il manuale con le istruzioni d'uso.

Il piano di sicurezza dovrà essere redatto, illustrato e consegnato entro i primi quattro mesi dall'inizio ufficiale dell'appalto al RUP del Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale.

ART. 17 PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO (Qualifiche, Certificati, Cartellini, ecc.)

L'Operatore Economico ed il personale da essa dipendente, operativo presso le sedi dell'Università indicate nell'art 1 del presente capitolato, dovranno attenersi e rispettare tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dall'Università degli Studi di Brescia per il proprio personale, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il personale dell'Operatore Economico .

L'Operatore Economico dovrà trasmettere al RUP del Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale, un elenco nominativo del personale che verrà adibito per l'espletamento dei servizi di manutenzione ed assistenza, con l'indicazione, per ciascun addetto, della qualifica professionale e delle mansioni attribuite nell'ambito dell'appalto.

L'Operatore Economico si impegnerà inoltre a mantenere aggiornato tale elenco trasmettendone le eventuali variazioni.

Il personale dovrà essere provvisto di targhetta di riconoscimento a norma della Circolare del Ministero della Sanità Prot. n. 100/SCPS/3.15697 del 31/10/1991 ed in base alle normative di tutela della salute nei luoghi di lavoro identificativo della ditta, della persona e della mansione svolta.

ART. 18 FORMAZIONE DEL PERSONALE SULLA SICUREZZA

Per assicurare il corretto svolgimento del servizio l'Operatore Economico si avvarrà di personale qualificato e lo impiegherà sotto la propria diretta responsabilità.

L'Università degli Studi di Brescia richiede che il personale impiegato dalla Ditta sia formato sulla prevenzione dei rischi derivanti dagli ambienti di lavoro in cui si opera.

ART. 19 OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'Operatore Economico deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

L'Operatore Economico deve dimostrare il rispetto ambientale.

Devono essere presentate in caso di richiesta tutte le informazioni e le schede di sicurezza a 16 punti degli agenti che verranno utilizzati.

ART. 20 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)

Nel caso in cui la valutazione del rischio del fornitore preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al D.Lgs.81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 21 NORME A TUTELA DELLA SICUREZZA

In fase di gara i concorrenti devono:

- ✓ .Autocertificare, secondo le modalità di cui agli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. di:
 - aver designato il proprio Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, di cui al D.lgs. n. 81/08 con assolti (o lo stato di assolvimento) gli obblighi previsti dal D. Lgs. 23.06.2003 n. 195 da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione stesso;
 - aver nominato, nei casi previsti, il medico competente di cui al D.lgs. n. 81/08;
 - aver nominato, nei casi previsti, l'esperto qualificato ed il medico autorizzato di cui alla normativa vigente;
 - aver effettuato la valutazione dei rischi, ai sensi del D.lgs. n. 81/08, riferita all'attività che l'appaltatore/subappaltatore/lavoratore autonomo, svolge.
 - aver effettuato l'informazione, la formazione ed addestramento dei propri lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

- ✓ Dare atto di aver preso visione della documentazione relativa a:
 - dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare gli operatori dell'appaltatore e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
 - documento di valutazione dei rischi interferenti redatto con il committente relativamente alle ipotesi dei rischi interferenti con le relative misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi stessi;
 - documento di stima dei costi della sicurezza relativi ai rischi interferenti (parte integrante del DUVRI).

ART. 22 PARTICOLARITÀ: INSTALLAZIONI (SE NECESSARIO).

L'appaltatore dovrà assumersi la responsabilità tecnica dell'installazione dei pezzi oggetto della manutenzione. A tale riguardo la ditta dovrà prendere visione dei locali destinati alla posa in opera delle apparecchiature ed informare (formalmente) attraverso il RUP di eventuali esigenze impiantistiche/strutturali necessarie a rendere l'installazione perfettamente rispondente alle normative e leggi vigenti (specificando le attività a carico della ditta e quelle a carico del Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale).

L'appaltatore, all'atto della consegna e prima della messa in funzione dei beni, dovrà verificare il corretto funzionamento, l'integrità di tutti i beni ed accessori forniti e la rispondenza alle leggi e alle norme tecniche applicabili alla fornitura in oggetto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: CEI 64-8, CEI 62-5, D.Lgs. n. 81/08, Legge 37/08).

L'appaltatore dovrà rilasciare al RUP per ogni installazione e manutenzione effettuata un rapporto tecnico.

In caso di installazione fissa (per tutta la durata del servizio) dei beni oggetto del service/noleggio, l'appaltatore, all'atto della consegna e messa in funzione dell'apparecchiatura, dovrà effettuare il collaudo amministrativo e di sicurezza elettrica congiuntamente col il Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale, secondo le normative vigenti.